



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ADDARIO Noemi

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al
Mare (CH)
Via dei Piccolomini, 28 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

NOVITA' FINANZIARIA 2017

Gentile cliente,

come noto, recentemente, sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 02.12.2016, n.282 è stata pubblicata la Legge n.225 del 01.12.2016, di conversione del D.L. n.193/2016, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017".

In sede di conversione sono state **apportate una serie di modifiche**, tra cui l'introduzione del "pacchetto" semplificazioni, al testo originario del Decreto in **vigore dal 03.12.2016**, di seguito riportiamo **alcune delle novità**:

SPESOMETRO TRIMESTRALE

A decorrere dal 2017 l'invio dei dati delle fatture emesse/acquisti/bollette doganali/note di variazione va effettuato **trimestralmente, ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.**

L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- Data e numero della fattura/documento;
- Base imponibile/aliquota applicata/imposta;
- Tipologia dell'operazione.

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora in caso di **omesso/errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di € 2,00 per fattura**, con un massimo di € 1.000,00 per trimestre. La sanzione è **ridotta a € 1,00**, entro il limite massimo di € 500,00, se l'invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA

E' confermata l'introduzione del **nuovo art. 21-bis**, D.L. n.78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017, l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensile/trimestrale).

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.**

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito.**

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfettari).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con la modifica dell'art. 8, comma 1. DPR n.322/98 è confermato che da quest'anno la dichiarazione IVA non può più essere inviata unitamente al modello UNICO dei redditi ma, va inviata autonomamente in via obbligatoria per tutti i contribuenti:

- **La dichiarazione IVA relativa all'anno 2016 va presentata entro il 28/02/2017;**
- **La dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 e anni seguenti va presentata entro il 30/04 dell'anno successivo.**

DICHIARAZIONE IVA (INTEGRATIVA)

Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l'utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono disciplinati dal **nuovo comma 6-bis** dell'art. 8, DPR n.322/98.

In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette/IRAP, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.lgs n.472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA **entro il termine previsto per l'accertamento** ex art. 57, DPR n. 633/72 **per correggere errori/omissioni sia a "favore" che a "a sfavore" del contribuente**, ossia errori/omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior/minor imponibile o, comunque, un maggior/minor debito d'imposta o un maggior/minor credito IVA.

Credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore".

Il **credito** derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere:

- **Portato in detrazione** in sede di liquidazione periodica/dichiarazione annuale;
- **Utilizzato in compensazione;**
- **Chiesto a rimborso**, al sussistere dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9, DPR n. 633/72; a condizione che la **dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo.**

In sede di conversione, è stato previsto che, qualora la **dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo**, il credito derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere:

- **Utilizzato in compensazione** dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa;
- **Chiesto a rimborso**, al sussistere, per l'anno per il quale è prevista la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dai citati artt. 30 e 34, comma 9.

NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA

E' differito al 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, **il termine di consegna delle CU** (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta.

Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE

Con la modifica dell'art.17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:

- Il versamento del **saldo IRPEF/IRAP** da parte di persone fisiche/società di persone/società semplici, va effettuato entro **il 30 giugno** (in precedenza 16/06) dell'anno di presentazione della dichiarazione;

- In caso di **liquidazione/trasformazione/scissione/fusione**, le società di persone/società semplici effettuano i suddetti versamenti entro **l'ultimo giorno** del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- Il versamento del **saldo IRES/IRAP** da parte delle società di capitali è effettuato entro **l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta;
- Le società di capitali che approvano il bilancio **oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il **saldo IRES/IRAP** entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

E' confermata la possibilità di **differire il versamento di 30 giorni** con la consueta **maggiorazione dello 0,40%**.

Le novità in esame hanno effetto **a decorrere dall'01.01.2017**.

IVA

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b). DPR n. 542/99, **il saldo IVA va versato entro il 16.03** di ciascun anno ovvero entro il **30.06 dell'anno di presentazione della dichiarazione** con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo alla predetta data.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

Con l'eliminazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 6 DM 24.12.93 è stata **soppressa la comunicazione** all'Agenzia dell'Entrate (utilizzando il modello SE del Modello di comunicazione polivalente) degli **acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino**.

Limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni Intrastat di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse.

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni **annotate a partire dall'01.01.2017**.

Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione "black list" (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

VERSAMENTO MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI

Con l'eliminazione della lett. c) comma 2 dell'art.11, D.L. n.66/2014, **per i soggetti privati è sospeso l'obbligo** di effettuare i versamenti **di importo superiore a € 1.000,00 mediante i servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, **in assenza di compensazioni**, i privati possono effettuare il versamento anche con mod.f24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 ,00o > € 1.000,00).

RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE € 30.000,00

E' stato **umentato a € 30.000,00** (in precedenza € 15.000,00) il limite al cui mancato superamento **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, con la modifica dell'art.38-bis, comma 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000,00 (in precedenza € 15.000,00):

- Richiesto da un **soggetto "no a rischio"** è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- Richiesto da un **soggetto "a rischio"**, va **presentata apposita garanzia**.

CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE

E' riscritta la disciplina relativa alle modalità di cessazione d'ufficio delle partite IVA "inattiva" da parte dell'Agenzia dell'Entrate.

Ora, in base al nuovo comma 15-*quinquies* dell'art. 35, DPR n. 633/72 è previsto che la stessa Agenzia, procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d'impresa/lavoro autonomo.

I criteri/modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate.

OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA'

E' stata **soppressa** la sanzione da € 500,00 a € 2.000,00 prevista dal comma 6 dell'art. 5, D.Lgs. n. 471/97, applicabile in caso di **mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività**.

CONCLUSIONI

Alla luce delle novità, lo studio, invita i clienti a una più attenta e tempestiva consegna mensile dei documenti per gestire correttamente i nuovi obblighi contabili con riferimento, in particolare, ai seguenti adempimenti:

1. **Invio Telematico Spesometro trimestrale;**
2. **Invio Telematico Liquidazione IVA trimestrale, anche in presenza di credito.**

Lo studio.

